

Prot. 1/26

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Decreto presidenziale n. 1/2026

Il Presidente

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, del decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, secondo il quale nei Tribunali, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e dal 31 marzo 2025, il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ivi indicati, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, deve aver luogo solo con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p., e che a partire dal 1 gennaio 2026 i depositi telematici sono destinati a divenire obbligatori anche per quanto riguarda i procedimenti di cui al Libro IV del codice di procedura penale, impugnazioni cautelari incluse;

visto il d.m. in data 31 dicembre 2025, che è intervenuto introducendo proroghe in materia di intercettazioni e di impugnazioni in materia cautelare;

visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p., che consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici – anche qualora essi non siano certificati dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero – allo scopo di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica;

sentiti i magistrati della sezione penale del Tribunale, la Procura della Repubblica e il personale delle cancellerie penali;

rilevato che le prestazioni dell'applicativo fornito dal Ministero ai fini anzidetti, pur migliorate nel corso di questi mesi, sono ancora lontane dal potersi considerare all'altezza delle esigenze del servizio, anche perché non di rado esse determinano un aggravio del lavoro rispetto a quello che è il sistema tradizionale: la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., sez. V, sent. n. 24708/2025) appare sensibile alla necessità di adeguare l'interpretazione delle norme vigenti agli ostacoli materiali causati dalla cattiva qualità dell'applicativo fornito dal Ministero, ostacoli ai quali si aggiungono, come moltiplicatore, le gravissime difficoltà operative nelle quali si trova questo ufficio giudiziario a causa della mancata assunzione di personale da parte del Ministero (a tacere dell'ormai imminente scadenza del contratto a tempo determinato di poco meno di un terzo del personale in servizio);

sottolineato, a titolo esemplificativo del primo aspetto, come l'applicativo fornito dal Ministero appaia tuttora non sapere che le sentenze di primo grado possono essere impugnate e che tale sviluppo, nonché quelli successivi, vanno annotati in calce alle sentenze medesime, mano a mano che si verificano, laddove invece l'applicativo non consente alcuna aggiunta alla sentenza dopo l'apposizione della firma in calce da parte del giudice che l'ha redatta, con la conseguenza che o tali annotazioni vengono apposte a mano, con buona pace del processo penale telematico, oppure sono inserite in appositi files creati ad hoc, violando così la norma e la sua funzione di

assicurare che informazioni essenziali inerenti la sentenza siano unite alla sentenza stessa;

sottolineato, a titolo esemplificativo del secondo aspetto, che in questo Tribunale vi sono la metà degli Addetti all'Ufficio del Processo previsti, due Cancellieri sui nove previsti e due Assistenti Giudiziari sugli undici previsti, sicché non è pensabile, ad esempio, adibire il personale alla digitalizzazione della documentazione prodotta in udienza in formato cartaceo dalle parti, essendo quello a disposizione a malapena in grado di assicurare i servizi essenziali;

rilevato che, come detto, l'applicativo non è tuttora in grado di recepire in tempi accettabili il deposito di atti e documenti in udienza, né di recepire l'inserimento degli esiti delle notifiche degli atti tramite UNEP (fra l'altro l'applicativo richiede dati non necessari e spesso addirittura non esistenti); risulta tuttora eccessivamente farraginoso l'utilizzo dell'applicativo per gli avvisi di fissazione di udienza, i provvedimenti di carattere non definitorio (ivi comprese, fra l'altro, le varie liquidazioni e i provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, per i quali l'applicativo risulta ignorare che i provvedimenti del magistrato devono essere controfirmati dal cancelliere), per le convalide di arresto e gli interrogatori di garanzia e per i processi per direttissima; per quanto concerne, infine, i decreti di citazione diretta a giudizio – funzione che chiama in causa sia la Procura della Repubblica che il Tribunale – l'applicativo non è tuttora in grado di dialogare efficacemente e razionalmente col sistema che governa le assegnazioni dei procedimenti ai giudici (GIADA); rilevato infine, quanto ai provvedimenti in materia cautelare, che l'applicativo funziona in modo tale per cui possono passare anche diverse ore fra il deposito telematico del provvedimento da parte del giudice e il pervenimento dello stesso provvedimento alla cancelleria per la sua esecuzione, con esiti evidentemente intollerabili per il diritto alla libertà;

ritenuto quindi che s'imponga nuovamente un provvedimento ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., non onnicomprensivo bensì limitato ad alcune specifiche funzioni;

dispone

la sospensione nel Tribunale di Verbania, ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di provvedere anche con modalità non telematiche, limitatamente alle seguenti funzioni:

- il deposito di atti e documenti in udienza, che potrà eventualmente essere effettuato in forma analogica, ovvero ai sensi del terzo comma dell'art. 111 ter c.p.p.;
- le attestazioni di irrevocabilità e le altre annotazioni in calce alle sentenze native analogiche;
- il deposito degli atti relativi alle notifiche effettuate a mezzo UNEP, che potrà avvenire in forma analogica, con successiva possibilità per le cancellerie di convertire i documenti;

- gli avvisi di fissazione di udienza, i provvedimenti di carattere non definitorio, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione e i provvedimenti in materia di gratuito patrocinio, le misure cautelari, le convalide di arresto, gli interrogatori di garanzia e i processi per direttissima;

- i decreti di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p.;

Il presente provvedimento, esecutivo dal 1 gennaio 2026, resterà in vigore fino al 31 marzo 2026, fatta salva l'eventualità che i difetti segnalati non vengano rimossi antecedentemente;

a quest'ultimo scopo incarica il MAGRIF della sezione penale ed il dottor Manenti della cancelleria G.i.p. di monitorare le condizioni operative sotto il profilo in oggetto, anche al fine di una necessaria intensificazione progressiva della sperimentazione dell'applicativo e di una costante verifica della sua funzionalità, sia da parte dei magistrati che da parte delle cancellerie, e di riferire mediante note alla scadenza del 27 febbraio 2026.

Si comunichi: al Magistrati professionali e onorari della sezione penale, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ed alla D.G.S.I.A. di Roma;

si pubbli il presente provvedimento sul sito Internet del Tribunale.

Verbania, 2 gennaio 2026

Il Presidente
Gianni Macchioni

